

DIREZIONE CENTRALE**RISCHI**

Ufficio tariffe

Trasmissione via mail

Classificazione di D. C. Rischi

Processo: Aziende**Macroattività:** Indirizzi normativi/operativi**Attività:****Tipologia:** Altro**Fascicolo:** Anno 2011**Sottofascicolo:** Obbligo assicurativo/persone assicurate**Chiavi di ricerca:** Artigiano di fatto**Altri Uffici:** No**Minisito:** Si**ALLE STRUTTURE TERRITORIALI**

OGGETTO: Obbligo assicurativo come artigiani di fatto dei titolari di imprese esercenti distribuzione di carburante, i quali svolgono attività di autolavaggio.

Alcune Strutture territoriali, prendendo spunto dalle risultanze dell'attività di vigilanza, hanno rappresentato il caso ricorrente dei titolari di imprese individuali esercenti la distribuzione di carburante, i quali prestano, autonomamente, la propria opera manuale in ulteriori attività di servizio per la clientela, fra le quali è compresa l'attività di lavaggio autoveicoli.

In particolare, è stato sostenuto che, sotto il profilo del requisito oggettivo, per le modalità di svolgimento e le apparecchiature utilizzate, l'autolavaggio si configuri come attività protetta¹, mentre, per l'aspetto soggettivo, i titolari delle imprese individuali impegnati abitualmente con la propria opera manuale nell'autolavaggio, attività oggettivamente artigianale, sembrerebbero rientrare fra le persone da assicurare all'INAIL in qualità di "artigiani di fatto."²

Ciò premesso, trattandosi di fattispecie di portata nazionale ed attesa l'esigenza di garantire omogeneità di trattamento sul territorio, evitando, in tal modo, l'insorgere di un contenzioso con le ditte interessate, si è ritenuto necessario predisporre in merito le seguenti istruzioni generali.

La fattispecie in esame è nota alla scrivente e si caratterizza per l'inquadramento all'INPS nel settore "Terziario" del datore di lavoro, piccolo commerciante, che svolge, oltre all'attività di commercio di combustibile e carburanti, anche attività di autolavaggio e/o di piccola autofficina (in base al criterio della prevalenza), a differenza invece del grande concessionario che ha un doppio inquadramento all'INPS, ossia "Terziario" per l'attività di vendita, "Industria" per l'attività di officina.

L'evoluzione del settore "Terziario," che abbraccia non solo l'attività di commercio, ma anche quella di erogazione di "servizi," ha comportato che le attività di autolavaggio, verifica delle gomme e dell'olio sono servizi resi alla clientela dalla maggior parte dei distributori e, per questa parte, l'INAIL inquadra il titolare della ditta impegnato in tali attività come "artigiano di fatto."

¹ Art. 1 del DPR n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni.

² Art. 4, n. 3 del DPR n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni.

Sul punto, si ribadisce che, ai fini dell'assoggettamento all'obbligo assicurativo INAIL, ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni, l'attività dell'artigiano può essere svolta anche di fatto e senza particolare organizzazione, purché sia adeguatamente comprovato lo svolgimento di attività lavorativa personale di tipo autonomo e di natura artigianale.

Coerentemente con quanto previsto dalla circolare n. 80 del 23/11/2004 avente ad oggetto "Assicurazione dell'artigiano di fatto," cui si rinvia per ulteriori approfondimenti, l'obbligo assicurativo dell'artigiano non è fondato sull'elemento formale dell'iscrizione (o meno) all'Albo, quanto sulla situazione sostanziale presente nella fattispecie concreta ossia su presupposti specifici ai fini assicurativi.

Ciò che rileva, ai fini dell'operatività dell'obbligo assicurativo dell'artigiano di fatto, è la tutela del rischio professionale presente anche nell'esercizio abituale e professionale di un'attività oggettivamente artigianale, con il requisito della manualità e senza formale iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, purché in presenza dei requisiti generali e sostanziali che determinano l'obbligo assicurativo dell'artigiano.³

Infatti, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del DPR n. 1124/65 e successive modifiche ed integrazioni, "sono compresi nell'assicurazione gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese."

Ora, il caso in oggetto rientra nella casistica relativa alle "ditte inquadrate all'INPS in un settore diverso dal settore Artigianato che esercitano, oltre all'attività prevalente, anche un'attività di tipo artigianale," oggetto della circolare n. 21 del 28 marzo 2002 concernente "Chiarimenti in materia di inquadramento nella Gestione Tariffaria Artigianato."⁴

In ottemperanza alla succitata circolare, quindi, la fattispecie dei titolari di imprese individuali esercenti la distribuzione di carburante i quali prestano, autonomamente, la propria opera manuale svolgendo l'attività di lavaggio autoveicoli, deve essere risolta applicando il comma 2, dell'articolo 2 del Decreto legislativo n. 38/2000, che prevede per tale attività secondaria - non classificabile ai sensi dell'articolo 49 Legge n. 88/1989 - un inquadramento diretto da parte dell'INAIL, diverso e ulteriore rispetto alla classificazione disposta dall'INPS per l'attività principale e ciò consente di applicare la Tariffa per la determinazione del premio di assicurazione dovuto per l'artigiano di fatto.

In conclusione, se un soggetto espleti di fatto attività diverse da quella prevalente ed autonome sotto il profilo del tipo di rischio, questi, nonostante non sia iscritto all'albo delle imprese artigiane, sarà tenuto a pagare il premio speciale relativo all'attività artigianale espletata⁵.

³ Articoli 2, 3 e 4 della Legge n. 443/1985 e successive modifiche ed integrazioni; requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli articoli 1 e 4 del T.U., approvato con D.P.R. n. 1124/1965.

⁴ Punto 2 della circolare n. 21 del 28 marzo 2002 avente ad oggetto "chiarimenti in materia di inquadramento nella Gestione Tariffaria Artigianato."

⁵ Ciò è confermato dalla circolare n. 80 citata, laddove sancisce che l'obbligo assicurativo dell'artigiano, in mancanza dell'iscrizione all'Albo, può essere affermato quando, di fatto, sia accertata la ricorrenza dei requisiti generali di assicurazione (artt. 1 e 4 del DPR n. 1124/65) e dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa vigente in tema di imprenditore artigiano e di impresa artigiana L. n. 443/85 artt. 2, 3 e 4.

Quanto alla fattispecie in oggetto, si precisa che l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali del titolare di azienda artigiana esercente distributori di carburante inquadrata nel settore "Terziario," il quale operi come "artigiano di fatto," svolgendo attività di autolavaggio, con l'ausilio di impianti ed apparecchi elettrici ex art. 1, comma 1 del DPR n.1124/65 (impianti automatici, idropulitrici, aspirapolvere, etc.), è attuata mediante premi annuali a persona in relazione alla retribuzione annua prescelta, tenuto conto della voce di lavorazione 0114 rientrante nella classe di rischio n. 3 della "Tariffa artigiani autonomi 2000"⁶ e della retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300, in base alle vigenti disposizioni.⁷

IL DIRETTORE CENTRALE
Ing. Ester Rotoli

⁶ Decreto ministeriale 01/02/2001 "Nuova tariffa dei premi speciali unitari per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane dei soci di società fra artigiani lavoratori nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati". Voce 0114 Gestione Artigianato "Vendita di carburante, di gas liquido e di oli minerali. Rimessaggio e vendita di autoveicoli (*autorimesse*) e di imbarcazioni. (*Esclusi i lavori d'officina, per i quali v. voci specifiche*)".

⁷ Circolare n. 21/2011 avente ad oggetto "Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2011".